



COMUNE DI CASTRONNO
PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
E DEL TEMPO LIBERO

°§°§°§°§°§°§°§°§°§°§°§°§°

STRUTTURA DI BASE DELLE TARIFFE DI UTILIZZO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 51 DEL 22/11/2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Rinaldo Della Valle)

IL SINDACO
(Gian Luigi Bertolotti)

INDICE

Art. 1 – Finalità	Pag.	3
Art. 2 – Principi Gestionali	Pag.	3
Art. 3 – Commissione Consultiva	Pag.	3
Art. 4 – Utenti	Pag.	3
Art. 5 – Richieste di utilizzo	Pag.	3
Art. 6 – Programmazione degli utilizzi	Pag.	4
Art. 7 – Utilizzi particolari	Pag.	4
Art. 8 – Compartecipazione del Comune ai proventi – Garanzie	Pag.	4
Art. 9 – Divieti	Pag.	4
Art. 10 – Modalità di utilizzo degli impianti e delle attrezzature	Pag.	5
Art. 11 – Sorveglianza e controlli	Pag.	5
Art. 12 – Prescrizioni particolari per l'utilizzo degli spogliatoi	Pag.	6
Art. 13 – Manifestazioni pubbliche di particolare rilevanza	Pag.	6
Art. 14 – Pubblicità Commerciale	Pag.	6
Art. 15 – Tariffe di utilizzo degli impianti e attrezzature	Pag.	7
Art. 16 – Disposizioni per le aree adiacenti	Pag.	7
Art. 17 – Sanzioni	Pag.	7
Art. 18 – Partite di campionato – Segnalazioni al Giudice di Gara	Pag.	8
Art. 19 – Disposizioni finali	Pag.	8
Allegato 1		
Struttura di base delle Tariffe di Utilizzo	Pag.	9

COMUNE DI CASTRONNO PROVINCIA DI VARESE

ART. 1 – FINALITA'

Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero di proprietà del Comune di Castronno, per valorizzarne la funzione sociale del Comune nel settore dello sport, ispirandosi a criteri e finalità di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

ART. 2 – PRINCIPI GESTIONALI

1. Gli impianti di cui al precedente articolo, con le connesse attrezzature, sono gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale sotto la sovrintendenza del Sindaco o, se nominato, dell'Assessore competente.
2. E' tuttavia previsto che la Giunta Comunale, in determinati casi di opportunità, deliberi la concessione temporanea di tutti o di parte degli impianti sportivi o del tempo libero ad idoneo Soggetto, preferibilmente con finalità associative, previa stipula di una CONVENZIONE con il Comune per disciplinarne il rapporto ed assicurare il fine pubblico-sociale dell'uso degli impianti.

ART. 3 – COMMISSIONE CONSULTIVA

E' facoltà del Consiglio Comunale istituire e disciplinare un'apposita Commissione allo sport e tempo libero per coadiuvare il Sindaco o l'Assessore competente nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente art.2.

ART. 4 - UTENTI

1. Possono richiedere l'uso degli impianti sportivi e del tempo libero le Associazioni e Società sportive, i Gruppi o le singole Persone (d'ora in poi denominati UTENTI per brevità) aventi effettiva sede o residenza in Castronno.
2. Eventuali richieste di Utenti non aventi i requisiti che precedono saranno oggetto di valutazione residuale e discrezionale caso per caso.
3. L'uso degli impianti è tariffato come da art.15.

ART. 5 – RICHIESTE DI UTILIZZO

1. Gli Utenti che chiedono l'uso degli impianti per svolgere attività continuative nel corso dell'anno, dovranno fare domanda entro il **30 settembre** di ogni anno al Comune, unendo un prospetto illustrante il genere di attività o manifestazione, il calendario di massima dei tempi richiesti per turni di allenamento per la predisposizione della manifestazione e per lo svolgimento delle gare.

2. Per eventuali usi occasionali o non programmabili, gli Utenti dovranno fare domande almeno 8 giorni prima al Comune.
3. Tutte le richieste dovranno essere presentate utilizzando compiutamente l'apposita modulistica disponibile presso il competente Ufficio comunale.
4. Gli adempimenti di natura amministrativa, fiscale e quant'altro di comunque connesso agli utilizzi autorizzati dovranno essere espletati direttamente dall'utente.

ART. 6 – PROGRAMMAZIONE DEGLI UTILIZZI

1. Le richieste di cui al precedente articolo verranno esaminate dal responsabile del competente servizio comunale, che stabilirà i turni di utilizzo compatibilmente alle esigenze scolastiche.
2. In caso di richieste concomitanti, verrà data la precedenza agli Utenti la cui attività farà capo a Federazioni o Enti riconosciuti dal CONI.
3. A parità di affiliazione si terrà conto dell'attività giovanile svolta dall'Utente.

ART. 7 – UTILIZZI PARTICOLARI

1. L'uso degli impianti sportivi e del tempo libero può essere autorizzato, oltre che per attività sportive e simili, anche per manifestazioni di particolare interesse culturale e/o sociale, a condizioni da concordare di volta in volta, subordinatamente al calendario dell'attività sportiva.
2. Nel caso si verificassero concomitanze fra le summenzionate attività e le manifestazioni, sarà compito del Comune dirimerle a suo giudizio insindacabile.

ART. 8 – COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE AI PROVENTI – GARANZIE

1. In caso di utilizzi per i quali venga esatto un biglietto d'ingresso o il pagamento di una cifra comunque denominata, il Comune potrà richiedere all'Utente autorizzato una percentuale sugli incassi nella misura fissata con delibera di Giunta comunale.
2. Nel caso in cui la Giunta eserciti tale facoltà, potrà anche richiedere la previa costituzione di un' idonea fideiussione a garanzia del pagamento deliberato.

ART. 9 – DIVIETI

1. Nelle strutture sportive al chiuso (palestre, tensostruttura, spogliatoi) è vietato assolutamente fumare, così come introdurre animali, fatta eccezione per quelli in dotazione alle Forze dell'ordine in servizio e quelli di accompagnamento alle persone non vedenti.

2. E' fatto divieto di utilizzare la palestra, sia nella parte superiore che inferiore, per il gioco del calcio.
3. Con apposita Ordinanza, il Comune potrà stabilire in ogni tempo ulteriori divieti e/o limitazioni al fine di garantire il più opportuno utilizzo degli impianti nell'interesse generale.

ART. 10 – MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE

1. Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione degli impianti e connesse attrezzature e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti e spettatori, rimanendo stabilito che l'ordine e la disciplina durante la manifestazione, gara o allenamento ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.
2. L'uso degli impianti è autorizzato secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli Organi Federali e da quelli di Pubblica Sicurezza.
3. Chi ha ottenuto l'autorizzazione all'uso dell'impianto deve attenersi alle condizioni di agibilità, controllando i limiti d'uso e di capienza.
4. Gli utenti degli impianti devono essere sempre accompagnati da persona qualificata e responsabile, che nel caso di minorenni è tenuta anche ad assisterli e sorvegliarli, durante l'intera permanenza nella struttura sportiva.
5. A coloro che usano gli impianti potrà essere richiesta una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, da valere per il pubblico, gli atleti e chiunque presente all'interno degli impianti.
6. Devono essere scrupolosamente osservati gli orari stabiliti per assicurare nella sequenza delle varie concessioni, ordine e regolarità e per facilitare la collaborazione e la tolleranza reciproca.
7. L'accesso alle zone riservate alle attività sportive è consentito solo ed esclusivamente ai praticanti l'attività e ai loro accompagnatori, muniti di idonee calzature (scarpe da ginnastica, basket, tennis, ecc.).
8. Tutti gli Utenti sono obbligati, alla fine di ogni prestazione, a ritirare il materiale utilizzato e riporlo nello spazio ad esso destinato.
9. Le attrezzature e il materiale costituente la dotazione degli impianti, devono essere usati con ogni riguardo, riposto e conservato con il massimo ordine e cura ed eventuali danni accertati al materiale saranno posti a carico dei responsabili.
10. Nel caso di uso degli impianti per manifestazioni straordinarie, immediatamente dopo l'utilizzo, l'Utente dovrà provvedere a proprie cura e spese agli interventi di pulizia.
11. In caso di inadempienza il Comune provvederà all'addebito delle relative spese.

ART. 11 – SORVEGLIANZA E CONTROLLI

1. La sorveglianza degli impianti spetta al Comune, che si avvarrà del proprio personale o di eventuali Appaltatori. Ove l'impianto non abbia un proprio custode o Appaltatore del servizio di custodia, s'intende che l'Utente dell'Impianto, se non ha segnalato all'Amministrazione comunale tempestivamente prima dell'uso degli impianti, particolari inconvenienti o difetti, ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.
2. Oltre all'autorizzazione scritta, gli Utenti dovranno essere in possesso della ricevuta di pagamento per la prestazione richiesta (ove il caso lo preveda) rilasciata dall'Ufficio comunale competente, ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei Soggetti di cui al precedente comma 1.
3. L'Amministrazione comunale non risponderà in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che venissero lasciati nei locali.

ART. 12 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DEGLI SPOGLIATOI

1. L'accesso e l'uso degli spogliatoi è consentito solo ai dirigenti sportivi, agli atleti, agli arbitri ed agli accompagnatori di cui al comma 4 del precedente art.10.
2. I dirigenti sportivi e gli accompagnatori dovranno avere l'accortezza di disciplinare e controllare scrupolosamente il movimento negli spogliatoi sia al fine di garantire il rispetto del precedente comma sia al fine di prevenire il furto di oggetti personali e/o di valore, fermo restando il disposto del comma 3 del precedente art.11.

ART. 13 – MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI PARTICOLARE RILEVANZA

In caso di manifestazioni che possano attrarre un Pubblico particolarmente consistente, gli Utenti dovranno essere preventivamente autorizzati ai sensi della vigente normativa di Pubblica sicurezza ed organizzare, tramite i competenti Organi di pubblica sicurezza, l'effettuazione di un servizio d'ordine e di vigilanza ai sensi della normativa vigente tempo per tempo.

ART. 14 – PUBBLICITÀ COMMERCIALE

1. Qualsiasi forma di pubblicità non potrà essere fatta senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal responsabile del competente servizio comunale.
2. E' consentita la pubblicità commerciale all'interno degli impianti sportivi. Essa potrà essere fissa, mobile, audiovisiva e a carattere temporaneo o permanente per un periodo massimo di 1 anno e dietro corresponsione al Comune della tariffa all'uso stabilita con atto deliberativo della Giunta Comunale.
3. Il mezzo pubblicitario dovrà essere costituito da materiale facilmente amovibile, restando a carico dell'Utente ogni tipo di responsabilità di livello

patrimoniale e civile nei confronti del Comune e di terzi per eventuali danni conseguenti all'istallazione.

4. Per quanto riguarda l'autorizzazione ad esporre mezzi pubblicitari esterni agli impianti sportivi in vista su strade o piazze si rinvia alle normative vigenti in materia.

ART. 15 – TARIFFE DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE

1. Le tariffe per l'uso degli impianti sportivi e del tempo libero vengono stabilite dalla Giunta con apposito atto deliberativo, nel rispetto della struttura di base stabilita dal presente regolamento e allegata come parte integrante.
2. Le tariffe potranno essere aggiornate una volta all'anno in sede di Bilancio.
3. La Giunta comunale potrà discrezionalmente concedere agli Utenti una riduzione tariffaria fino ad un massimo del 90%. Qualora l'uso degli impianti sia connesso ad iniziative che la Giunta reputi di particolare rilevanza socio-culturale o finalizzata alla raccolta di fondi per scopi di beneficenza, ne verrà autorizzata la gratuità.
4. L'Amministrazione comunale renderà noti il presente regolamento e le tariffe vigenti tramite apposite bacheche poste agli ingressi degli impianti, precisando l'Ufficio autorizzato alla riscossione.

ART. 16 – DISPOSIZIONI PER LE AREE ADIACENTI

1. Nelle aree adiacenti agli impianti, le modalità per l'eventuale accesso e la circolazione dei veicoli pubblici e/o privati sarà disciplinata con ordinanza del Sindaco, precipuamente finalizzata alla sicurezza ed al razionale uso degli spazi.
2. Il compito di vigilare sul rispetto dell'Ordinanza è demandato alla Forza pubblica, nonché ai Soggetti di cui al precedente art.11, per quanto di rispettiva competenza.

ART. 17 - SANZIONI

1. I Trasgressori del presente regolamento verranno richiamati verbalmente alla prima inadempienza contestata; alla seconda si procederà ad un richiamo ufficiale scritto a cura del Responsabile del competente servizio comunale.
2. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.
3. Al protrarsi del comportamento improprio, potrà essere disposta l'esclusione temporanea o definitiva dall'utilizzo degli impianti.
4. In ogni caso il trasgressore è tenuto a risarcire tutti gli eventuali danni derivanti dall'infrazione commessa.

4. Per le suddette violazioni, l'autorità competente a ricevere scritti difensivi o a cui chiedere di essere sentiti è il Sindaco e le sanzioni sono applicate con la procedura stabilita dalla Legge 24.11.1981, n. 689.

ART. 18 – PARTITE DI CAMPIONATO - SEGNALAZIONI AL GIUDICE DI GARA

In occasione di partite di campionato, le Società locali sono tenute a far riportare sul verbale del Giudice di gara eventuali atti vandalici attribuiti alla Società ospite, al fine di una eventuale azione di risarcimento danni da parte del Comune.

ART. 19 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non contemplato dal presente regolamento si rinvia alle normative vigenti in materia.
2. Il presente regolamento si intende integralmente accettato dagli Utenti per il solo fatto di utilizzare gli impianti ed attrezzature.
3. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera consiliare che lo approva, abrogando quello vigente approvato con delibera C.C. n. 49 del 30.07.1993 e aggiornato con delibera C.C. n. 108 del 19.12.1994.

STRUTTURA DI BASE DELLE TARIFFE DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

*Allegato n. 1 come parte integrante del Regolamento
per la disciplina e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero*

1.1) PALESTRA COMUNALE

PIANO INFERIORE

- Uso da parte di locali Associazioni o Gruppi Sportivi che svolgono attività giovanile:
 - * per giovani sino a 14 anni di età
 - * per giovani dai 14 ai 18 anni di età
 - * per giovani oltre i 18 anni di età
- Utilizzo occasionale da parte di singoli non Residenti in Castronno
- Residenti
- Associazioni Castronnesi senza attività Giovanile

PIANO SUPERIORE

- Società sportive Castronnesi che svolgono Attività giovanile per ragazzi fino a 14 anni Di età
- Società sportive Castronnesi che svolgono Attività giovanile per ragazzi dai 14 ai 18 anni di età
- Società sportive Castronnesi che svolgono Attività giovanile per ragazzi oltre i 18 anni di età
- Società sportive Castronnesi che non svolgono

attività giovanile e che avanzano richieste di utilizzo continuativo per almeno 2 mesi

-Società sportive Castronnesi che non svolgono attività giovanile per richieste occasionali

1.2) TENSOSTRUTTURA VIA PIAVE

TARIFFA INVERNALE

(DA 1/10 A 30/4) fino alle ore 18.00

dalle ore 18.00 in poi

-Società sportive Castronnesi che svolgono attività giovanile per ragazzi fino a 14 anni di età

-Società sportive Castronnesi che svolgono attività giovanile per ragazzi dai 14 ai 18 anni di età

-Società sportive Castronnesi che svolgono attività giovanile per ragazzi oltre i 18 anni di età

-Società sportive Castronnesi che non svolgono attività giovanile e che avanzano richieste di utilizzo continuativo per almeno 2 mesi

-Società sportive Castronnesi che non svolgono attività giovanile per richieste occasionali

TARIFFA ESTIVA

(DA 1/5 A 30/9) fino alle ore 18.00

dalle ore 18.00 in poi

Società sportive Castronnesi che svolgono attività giovanile per ragazzi fino a 14 anni di età

-Società sportive Castronnesi che svolgono attività giovanile per ragazzi dai 14 ai 18 anni di età

-Società sportive Castronnesi che svolgono attività giovanile per ragazzi oltre i 18 anni di età

-Società sportive Castronnesi che non svolgono attività giovanile e che avanzano richieste di utilizzo continuativo per almeno 2 mesi

-Società sportive Castronnesi che non svolgono attività giovanile per richieste occasionali

1.3) CAMPO SPORTIVO DI VIA PIAVE

CAMPO IN ERBA

- Per ogni singola partita diurna da parti di Associazioni, Gruppi e simili (utilizzo per circa 2 ore)
- Per ogni partita serale da parti di Associazioni, Gruppi e simili (utilizzo per circa 2 ore)

Le tariffe di cui sopra non comprendono la pulizia degli impianti. Pertanto, immediatamente dopo l'uso, l'Utenza dovrà provvedere a propria cura e spese agli interventi di pulizia. In caso di inadempienza il Comune provvederà all'addebito delle relative spese, procedendo, se del caso, alla riscossione coattiva.

CAMPO IN TERRA

- Per ogni singola partita diurna da parti di Associazioni, Gruppi e simili (utilizzo per circa 2 ore)
- Per ogni partita serale da parti di Associazioni, Gruppi e simili (utilizzo per circa 2 ore)

Le tariffe di cui sopra non comprendono la pulizia degli impianti. Pertanto, immediatamente dopo l'uso, l'Utenza dovrà provvedere a propria cura e spese agli interventi di pulizia. In caso di inadempienza il Comune provvederà all'addebito delle relative spese, procedendo, se del caso, alla riscossione coattiva.

1.4) PALESTRA SITA NELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLA FRAZIONE DI SANT' ALESSANDRO.

- Utilizzo da parte di Associazioni che svolgono attività giovanile per ragazzi fino a 14 anni di età
- In tutti gli altri casi